



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2017/00067 del 15/03/2017

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - Divieto di stazionamento molesto nelle pertinenze relative alle infrastrutture stradali site in viale Repubblica.

PREMESSO che nella giornata di venerdì 10 marzo 2017 riceveva una nutrita delegazione di commercianti e residenti di Viale Repubblica che manifestava l'urgente necessità di intervenire nei confronti di uno specifico fenomeno a danno del decoro e della vivibilità urbana, e riguardante la presenza di più persone che stanziano, per lungo tempo, nei pressi delle attività commerciali, in evidente stato di ubriachezza molesta, e da cui ne consegue un inaccettabile degrado degli ambienti circostanti, anche a causa dell'abbandono incontrollato di numerose bottiglie vuote di alcolici, spesso ridotte volontariamente in frantumi;

PRESA VISIONE della relazione con la quale il comandante della polizia locale rileva come tale fenomeno sia effettivamente presente in viale Repubblica, in particolare dal civico 17 al 22 e riguarda la presenza di circa 5, 6 individui, in perenne stato di ubriachezza, occupanti alcune panchine, sovente anche riversi a terra per lunghe ore al giorno, impedendo la circolazione delle persone ed instaurando con queste non infrequenti conflitti ed alterchi;

CONSTATATO come quanto avviene altera in modo inaccettabile il decoro dei luoghi, ne riduce gli spazi di vivibilità, corrompe le normali relazioni delle persone, condizionando in definitiva la stessa percezione della sicurezza urbana, bene alla cui preservazione va data priorità di scopi e di intenti;

VALUTATA altresì la necessità di approntare interventi di mediazione sociale che siano in grado di avvicinare e seguire le persone segnalate con interventi mirati di carattere socio assistenziali;

PRESO ATTO che il recente Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", in particolare l'art. 8 "*Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,267*", abbia previsto il verificarsi di situazioni di cui in narrazione, dotando il Sindaco di nuovi ed innovativi strumenti ordinatori e le forze di polizia di poteri sanzionatori più efficaci;

RITENUTO si debbano introdurre tali limitazioni per lo stretto tempo necessario affinché le attività diffidatorie poste in essere dagli operatori di polizia, producano effetti permanenti e duraturi nel tempo, così da non eccedere e limitare oltre misura le libertà personali;

VISTO:

- L'art.8 del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017 "Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267";
- L'art.9 del richiamato Decreto Legge "Misure a tutela del decoro di particolari luoghi";
- e - Il successivo art.10 "Divieto di Accesso";
- Gli artt.688 e 726 del C.P. – *Ubbriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio*, in ambito di depenalizzazione dei reati;
- L'art. 50, c.5, 2° capoverso, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n.14/2017 , che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela del decoro e della vivibilità urbana;
- L'art. 88 "Operazioni vietate in luoghi pubblici", lett. d) e f) del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- L'Ordinanza sindacale n. 225 del 11.11.2014 avente per oggetto: "Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e di abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in ambito urbano";

ORDINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. In via Repubblica il divieto di stazionamento o di occupazione degli spazi, per la durata di mesi 6 (sei) dalla data di efficacia del presente provvedimento, a chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ivi presenti.

3. La violazione del presente provvedimento comporta una sanzione amministrativa da €100 a €300, contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo di polizia, la cui efficacia, cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto.

5. Alla reiterazione della condotta illecita, il Questore competente per territorio, potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso temporaneo alla predetta area.

6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso:

- Alla polizia locale e alle forze di polizia per l'esecuzione della presente ordinanza;

- Ai servizi sociali perché approntino eventuali interventi di carattere socio-assistenziale.

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Crema.

AVVISA

che l'inottemperanza al presente provvedimento trova giusta disciplina all'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lgs 18..08.2000, n. 267.

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 06.12.1971, n.1034), ricorso al tribunale amministrativo regionale, in via alternativa, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione (d.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Locale dr. Giuliano Semeraro.

15/03/2017

IL SINDACO
Stefania Bonaldi